

L'Ancrel ha pagato le spese legali ai revisori scelti dal comune di Pescantina (Vr)

Compensi tagliati, decide il Tar

Impugnata la delibera di nomina che riduce gli stipendi

DI MASSIMO VENTURATO

Detto, fatto. L'Ancrel ha incaricato a proprie spese i due avvocati amministrativisti Christian Chiarello e Andrea Coronin (chiarello@studiodilegalecfrs.com) di Legnago a presentare ricorso al Tar di Venezia per conto dei tre revisori nominati circa due mesi fa dal comune di Pescantina, in provincia di Verona.

I legali chiedono, per conto dei loro assistiti, di sospendere l'efficacia della delibera di nomina dei revisori dei conti dell'ente in quanto carente di motivazione.

Ma ricostruiamo i fatti. Il consiglio comunale del comune di Pescantina delibera in data 23 aprile 2015 la nomina i tre revisori che la prefettura di Verona aveva comunicato a seguito di estrazione, per il triennio 2015/2018. Con la stessa delibera il consiglio determina il compenso spettante ai componenti dell'organo di controllo riconoscendo loro

meno di quanto veniva riconosciuto ai revisori del triennio precedente, ma addirittura meno di quanto previsto di compenso massimo per i revisori di enti appartenenti alla fascia demografica inferiore.

I nuovi revisori fanno presente all'amministrazione che rispetto al passato hanno maggiori adempimenti oltre ad una situazione generale precaria dell'ente dovuta alle conseguenze post sequestro di una discarica e ad una difficile situazione con la partecipata Pescantina servizi, situazione che in passato ha già comportato uno stato di pre dissesto finanziario, con prescrizioni di monitoraggio straordinario da parte della Corte dei conti e conseguenti ulteriori adempimenti in capo ai revisori.

Sostengono, i nuovi revisori, che quanto riconosciuto ai loro predecessori era già poco, se si tiene conto che i limiti massimi dei compensi spettanti all'organo di controllo previsti dal dm del 20 maggio 2005, non sono mai

stati aggiornati, anche se la legge (art. 241, dlgs 267/2000) ne prevedesse la revisione triennale. Sono già saltati, pertanto, tre aggiornamenti da allora.

Nella delibera di nomina, in realtà, non potendo trovare altra motivazione valida per giustificare la riduzione dei compensi, tenuto conto appunto che gli adempimenti sono aumentati e non diminuiti, si commenta la riduzione applicata richiamando il dl 78/2010, ove la norma prevede il taglio del 10%, sottolineando che la riduzione è superiore al taglio previsto. Ma l'art. 6 del dl 78/2010 non è applicabile agli enti locali, come è stato sancito nel parere 4/2104 della sezione delle autonomie della Corte dei conti.

Infatti, la disposizione di cui al dl 78/2010 si riferisce genericamente alle pubbliche amministrazioni di cui al comma III dell'art. 1 della legge 196/2009 (che non contiene in realtà alcuna indicazione concreta di quali siano

le pubbliche amministrazioni, facendo rinvio ad un rilievo da effettuarsi annualmente a cura dell'Istat), «fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 58 della legge 23 dicembre 2005, n. 266».

Ciò trattasi di disposizione integrativa di quella originaria della finanziaria 2005 cioè di una norma che pur richiamando le amministrazioni di cui all'art. 1, comma II del dlgs 165/2001, non era applicabile agli enti locali territoriali come disponeva espressamente il successivo art. 1, comma 64 della legge 266/2005.

Manca quindi la motivazione nella delibera. E come sostiene il magistrato della Corte dei conti del Veneto Tiziano Tessaro, nel suo libro *La redazione degli atti amministrativi del comune dopo l'armonizzazione contabile* (Maggioli Editore - giugno 2015) a pagina 90, in merito ai casi di illegittimità degli atti, con riguardo all'elemento della forma, è necessario ricordare come l'obbligo di

motivare sufficientemente i provvedimenti ed in generale gli atti amministrativi adottati con riguardo ai presupposti di fatto e alle norme di diritto che ne giustificano l'adozione sia stata consacrata nel disposto dell'art. 3 della legge n. 241/90. Tale obbligo, se violato, costituisce uno dei motivi, tra l'altro assai frequente, di vizio degli atti per violazione di legge. Sembra chiaro, pertanto, che l'efficacia della delibera in questione sia da sospendere in quanto illegittima.



ANCREL
CLUB DEI REVISORI

Pagina a cura di
MASSIMO VENTURATO
RESPONSABILE COMUNICAZIONE
ANCREL-CLUB DEI REVISORI
SITO INTERNET
WWW.ANCREL.IT
TEL. 348-8161522, FAX 051-19901830

Organo collegiale o monocratico? Conta lo stato di salute dell'ente

La proposta di modifica normativa sulla composizione collegiale o monocratica dell'organo di revisione in relazione non alla popolazione residente, ma bensì all'entità delle entrate correnti e alle situazioni di crisi finanziaria sembra di estrema attualità con i nuovi compiti assegnati dalle recenti normative.

In particolare i nuovi compiti sono riferiti:

- al parere sul ripiano del disavanzo di amministrazione al 31/12/2014 entro la durata della consiliatura, e la controfirma del report semestrale da presentare al consiglio, sullo stato di attuazione del piano di rientro;

- al parere sulla modalità di copertura del maggior disavanzo all'1/1/2015;

- la segnalazione alla Corte dei conti e al prefetto della mancata adozione della delibera consiliare sulle modalità di ripiano;

- la verifica in sede di relazione al rendiconto della quota effettivamente ripianata;

- la verifica della corretta applicazione della quota di ripiano nel parere sul bilancio preventivo.

Per gli enti tenuti al ripiano del disavanzo come per quelli soggetti al piano di risanamento le funzioni dell'organo di revisione diventano più delicate e complesse e non sempre possono essere affrontate da un organo monocratico.

Disavanzo e maggior disavanzo. Disavanzo e maggior disavanzo sono due entità distinte e la norma prevede tempi e modalità diverse di ripiano. Il disavanzo di amministrazione al 31/12/2014, accertato ai sensi dell'art. 186 del Tuel, può essere ripianato negli esercizi suc-

cessivi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura. Ripiano, pertanto, in un periodo massimo di tre anni (periodo breve) con penalizzazione per gli enti con la scadenza della consiliatura vicina. Il maggior disavanzo è invece quello derivante dalle operazioni di riaccertamento straordinario e dal primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità. In particolare come indicato nel decreto del Mef del 2/4/2015 per gli enti non in sperimentazione il maggior disavanzo è pari a valore negativo indicato nella voce «totale parte disponibile» del prospetto di cui all'allegato 5/2 al dlgs 118/2011, se il risultato di amministrazione al 31/12/2014 era positivo o pari a zero, oppure alla differenza algebrica se il risultato di amministrazione al 31/12/2014 era negativo. Il ripiano del maggior disavanzo è possibile effettuarlo in quote costanti per un periodo massimo di 30 anni (periodo lungo).

La diversa periodicità del ripiano potrebbe portare gli enti ad aumentare l'entità del maggior disavanzo. L'eliminazione di residui attivi insussistenti o totalmente inesigibili al 31/12/2014, può portare ad un disavanzo da ripianare entro un massimo di tre anni. L'eliminazione degli stessi residui al 1/1/2015 porta invece a un maggior disavanzo da ripianare in 30 anni.

La sottostima di un residuo attivo all'1/1/2015, può consentire di ripianare il disavanzo in 30 anni con effetti positivi nel successivo riaccertamento.

La manovra tesa a evidenziare un «maggior disavanzo» doveva essere censurata nella relazione dell'orga-

no di revisione al rendiconto 2014 o nel parere sul riaccertamento straordinario dei residui.

Se il rilievo non è stato fatto, in presenza di residui attivi erroneamente mantenuti al 31/12/2014, è opportuno richiedere il ricalcolo del disavanzo da ripianare nel periodo breve.

Risorse utilizzabili per il ripiano del disavanzo. Anche le risorse utilizzabili per il ripiano sono diverse tra disavanzo di amministrazione e maggior disavanzo. Il ripiano del disavanzo da effettuarsi ai sensi dell'art. 188 del Tuel può essere applicato al bilancio o ripartito in un massimo di tre esercizi previo l'approvazione da parte del consiglio di un piano di rientro da sottoporre al parere dell'organo di revisione.

Le risorse utilizzabili sono le economie di spesa o maggiori entrate ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di mutui e di quelle con vincolo di destinazione e per gli squilibri di parte capitale anche le entrate da alienazione di beni patrimoniali disponibili e con altre entrate in conto capitale.

Per reperire maggiori risorse con la delibera che approva il piano di rientro il consiglio può modificare con effetto retroattivo all'inizio dell'esercizio le aliquote e le tariffe relative ai tributi in deroga all'art. 1, comma 169 della legge 296/2006.

Il piano di rientro deve essere monitorato almeno semestralmente con una relazione al consiglio munita del parere dell'organo di revisione sulla concreta attuazione del piano.

L'eventuale ulteriore disavanzo che andrà a formarsi nel periodo del piano deve essere coperto non

oltre la scadenza del piano.

Risorse utilizzabili per il ripiano del maggior disavanzo. I mezzi utilizzabili per il ripiano del maggior disavanzo sono indicati nel decreto del Mef del 2/4/2015 e devono essere indicati nella delibera consiliare unitamente alle quote annuali (massimo 30) di ripiano.

L'organo di revisione, che deve esprimere un parere da allegare alla delibera, è opportuno suggerisca la copertura più rapida possibile del disavanzo. Sembra contrario ad ogni principio di sana amministrazione utilizzare risorse (tipo avanzo disponibile) per maggiori spese ed accollare i debiti alle future generazioni.

Il maggior disavanzo può essere finanziato (in primo luogo e prima di ripartirlo in tempi lunghi) con:

- i proventi da alienazione di beni patrimoniali disponibili;

- lo svincolo di vincoli attribuiti autonomamente dall'ente sul risultato di amministrazione;

- la parte dell'avanzo d'amministrazione destinata a investimenti, purché non derivante da assunzione di prestiti o da altri vincoli di legge.

Nelle more di realizzazione dei proventi da alienazione si applica la deroga ai principi contabili indicata nel comma 6 dell'art. 2 del citato decreto del Mef del 2/4/2015.

L'organo di revisione deve segnalare la mancata adozione della delibera con le modalità di ripiano e l'applicazione delle quote al bilancio alla Sezione regionale della Corte dei conti e al prefetto.

Antonino Borghi
presidente
Ancrel-Club dei revisori